



Comune di Alliste

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE CONSULTE
(approvato con deliberazione n. 14/c.c. del 30/04/2007)

INDICE

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Interventi del comune
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Settori di intervento

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 5 – Settore sociale
- Art. 6 – Settore culturale e dei beni artistici e storici
- Art. 7 – Settore dell'istruzione
- Art. 8 – Settore sportivo e ricreativo
- Art. 9 – Settore turistico

- Art. 10 – Settore ambientale
- Art. 11 – Settore dello sviluppo economico e del lavoro
- Art. 12 – Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale
- Art. 13 – Interventi di carattere straordinario

Capo III – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

- Art. 14 – Modalità di erogazione contributi e benefici economici
- Art. 15 – Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative
- Art. 16 – Procedura di richiesta contributi per attività e progetti
- Art. 17 – Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- Art. 18 – Procedura di concessione dei contributi – assegnazione
- Art. 19 – Procedura di concessione dei contributi - rendicontazione
- Art. 20 – Contributi esclusi

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 22 – Rapporti e responsabilità – esclusioni
- Art. 23 – Patrocinio
- Art. 24 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune
- Art. 25 – Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni
- Art. 26 – Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1

(principi fondamentali)

1. Il comune, ai sensi dell'art. 30 dello statuto comunale, valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione alla vita amministrativa.

2. Il presente regolamento, adottato con la finalità di riconoscere e promuovere il ruolo delle realtà associative e la funzione dell'attività di volontariato di ogni ispirazione ideale, culturale, sociale e religiosa che concorrono alla vita democratica del comune, istituisce e disciplina l'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato (d'ora innanzi chiamato *Albo*) e le relative Consulte, che rappresentano un libero strumento di partecipazione democratica alla vita della comunità da parte delle associazioni e dei movimenti iscritti all'Albo.

3. Le consulte, quali momenti di crescita democratica idonei a raccordare e rendere di patrimonio comune la preziosa esperienza maturata nelle associazioni libere e del volontariato nel loro diversificato ambito di azione sul territorio, costituiscono, per gli organi di direzione politica del comune, forme strutturate permanenti di consultazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

TITOLO II – L'ALBO E LE CONSULTE

Capo I - Libere forme associative e del volontariato

Art. 2

(definizione)

1. Sono definite "*libere forme associative e del volontariato*" i gruppi, le organizzazioni, i movimenti, le associazioni e le altre realtà riconducibili all'area del c. d. 3° settore, con assenza di fini di lucro, i cui requisiti di democrazia interna siano stabiliti nello statuto o nell'atto di costituzione.

2. In particolare, sono "*libere forme associative e del volontariato*" le associazioni che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, la promozione sociale e civile, la tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale, finalità assistenziali, di rappresentanza generale per frazione o circoscrizione, di tutela dei diritti collettivi; le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicap, della pratica sportiva e del tempo libero, di organismi della scuola, dei giovani e degli anziani, degli utenti, di solidarietà e di cooperazione nazionale ed internazionale.

Art. 3

(riconoscimento)

1. Le libere forme associative e del volontariato, come definite dal precedente art. 2, sono riconosciute dal comune attraverso l'iscrizione nell'albo di cui al successivo Capo II del presente Titolo sulla base dell'effettività della loro attività, dell'esistenza di uno statuto associativo che dia conto degli scopi perseguiti, dell'esistenza di un corpo sociale adeguato e della presenza sul territorio comunale.

Capo II – L’Albo delle forme associative e del volontariato

Art. 4 (istituzione dell’albo)

1. L’Albo è suddiviso nei seguenti cinque (5) settori di attività:

- a) attività socio-assistenziali, umanitarie, di solidarietà e di cooperazione internazionale e politiche giovanili;
- b) attività culturali, educative, scientifiche, celebrative e di tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, ricreative e del tempo libero, di difesa dei diritti dei cittadini e degli utenti;
- c) attività sportive;
- d) attività di tutela e valorizzazione delle risorse naturali paesaggistiche ed ambientali, di tutela e protezione degli animali;
- e) attività di valorizzazione, sviluppo, tutela e rappresentanza delle attività economiche e produttive.

ART. 5 (requisiti per l’iscrizione all’albo)

1. Tutte le libere forme associative e del volontariato, come definite dal precedente art. 2, possono chiedere di essere iscritte nell’Albo ed, a tal fine, le relative domande, sottoscritte dal presidente, debbono obbligatoriamente:

- a) indicare le generalità del rappresentante e di un suo eventuale delegato per i rapporti con l’amministrazione comunale;
 - b) indicare l’ubicazione, sul territorio comunale, della sede sociale;
 - c) indicare il settore o i settori dell’Albo, come definiti dal precedente articolo, cui si chiede di essere iscritti;
 - d) indicare il numero degli iscritti nel libro dei soci;
 - e) dichiarare che l’associazione non ha scopo di lucro e si ispira a criteri di trasparenza verso i soci;
 - f) dichiarare che l’associazione non è affiliata a società segrete e non costituisce, direttamente o indirettamente, articolazione di alcun partito politico (art. 7 della legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659);
 - g) impegnarsi a comunicare al sindaco, entro 30 giorni, l’intervenuto scioglimento o eventuali modifiche rispetto all’assetto sociale ed alle altre circostanze dichiarate e/o documentate ai sensi del presente articolo;
- nonché allegare alla domanda:
- h) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
 - i) relazione circa le iniziative e le attività attuate nei dodici mesi precedenti.

2. Le prescrizioni di cui al comma precedente valgono per le associazioni con sede nel territorio comunale. Le altre associazioni che operano sul territorio comunale ma che hanno la sede principale al di fuori di esso, possono egualmente richiedere l’iscrizione a condizione che siano effettivamente attive nel comune, fornendo la necessaria documentazione.

3. In tale ultima ipotesi, le articolazioni organizzative con sede nel comune di associazioni di livello sovracomunale dovranno produrre la documentazione di cui al comma 1 riferita esclusivamente all’ambito comunale di Alliste così come anche i gruppi di cittadini aderenti alle stesse associazioni di livello sovracomunale, ma prive di articolazione organizzativa nel comune. Per questi ultimi gruppi si prescrive che il rappresentante di cui alla lettera a) deve essere residente in Alliste e che per sede sociale va inteso il recapito nel comune di quest’ultimo.

Art. 6

(procedimento d'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione nell'Albo è disposta dalla commissione consiliare permanente individuata dal consiglio comunale, tenuto conto del procedimento stabilito dal presente articolo.

2. Il competente servizio comunale, ricevuta la richiesta d'iscrizione, nei successivi trenta (30) giorni provvede alla verifica dei requisiti stabiliti al precedente articolo e dell'effettivo svolgimento, da parte dei richiedenti, delle attività riconducibili alle finalità di cui all'art. 4.

3. L'ufficio comunale, entro il predetto termine, può altresì richiedere elementi integrativi e/o chiarimenti, nel qual caso lo stesso si rinnova a decorrere dalla data in cui perviene al comune la nota di risposta da parte dell'associazione.

4. Esperita l'istruttoria nei termini e con le modalità innanzi stabilite, il responsabile del servizio rimette gli atti al presidente della commissione di cui al comma 1. Nel caso che la commissione ritenga di non dar luogo all'iscrizione, respinge la domanda e rende edotto il richiedente della relativa motivazione.

5. In caso di diniego, nei successivi 30 giorni l'associazione può ricorrere al consiglio comunale presentando le proprie obiezioni e controdeduzioni. Il consiglio decide in via definitiva.

6. Le associazioni per le quali il procedimento di accoglimento si è concluso con esito positivo, sono iscritte all'Albo con i seguenti elementi:

- a) esatta denominazione e sede dell'associazione;
- b) generalità e residenza del legale rappresentante;
- c) generalità e residenza del delegato per i rapporti con il comune;
- d) data di accoglimento della domanda;
- e) settore o settori per i quali è disposta l'iscrizione.

7. Non potranno in ogni caso essere iscritte all'Albo le associazioni che, esplicitamente o dalla loro attività, dimostrano di non conformarsi ai principi costituzionali e di ordine pubblico.

Art. 7

(formazione e aggiornamento dell'albo)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il competente ufficio comunale avvia il procedimento di formazione dell'Albo dando comunicazione agli interessati, con idoneo avviso pubblico, dei requisiti e delle modalità d'iscrizione.

2. Le domande d'iscrizione devono esser fatte pervenire al comune entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

3. Espletata la procedura stabilita al precedente art. 6, l'ufficio comunale compila l'Albo includendovi, in ordine di iscrizione, tutte le associazioni e n. 5 albi settoriali, in ciascuno dei quali include le associazioni in base alle sezioni di attività, come definite al precedente art. 4, per le quali sono iscritte. L'albo generale e i n. 5 albi settoriali sono affissi in permanenza all'albo pretorio unitamente ai provvedimenti di nuova iscrizione adottati nell'anno.

4. Formato l'Albo con le modalità di cui ai precedenti commi, ogni altra associazione può chiedere in ogni tempo di esservi iscritta. A tali richieste si applica la disciplina stabilita al precedente articolo 6 e l'ufficio comunale provvede al conseguente aggiornamento dell'Albo e delle sue articolazioni tematiche. Il 31 marzo di ogni anno l'ufficio provvede all'aggiornamento generale dell'Albo.

5. Ciascuna associazione può in ogni tempo chiedere di essere cancellata dall'Albo, così come può esserne disposta d'ufficio la cancellazione quando la medesima non risulti più in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

6. Quando la cancellazione avviene su iniziativa del comune, la commissione consiliare di cui all'art. 6 ne dà motivata comunicazione all'associazione che, contro il provvedimento, nei successivi trenta (30) giorni può ricorrere al consiglio comunale che provvede ai sensi e con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6.

7. Con cadenza triennale, a decorrere dal giorno di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, la commissione consiliare provvede a verificare, per ciascuna associazione iscritta, la sussistenza dei requisiti che ne consentirono l'iscrizione. A tal fine il competente servizio comunale provvede a richiedere le notizie ed informazioni di cui al comma 1 dell'art. 5, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 dello stesso articolo. La relazione di cui alla lettera i) dovrà far riferimento alle iniziative ed attività attuate nel triennio.

Capo III – Le Consulte

Art. 8

(istituzione)

1. Le associazioni iscritte all'albo fanno parte, in base ai settori di attività per i quali ne è stata disposta l'iscrizione, della corrispondente consulta tematica.

2. A tal fine, ai sensi dell'articolo 35 dello statuto comunale, sono istituite le seguenti cinque

(5) consulte tematiche:

a) consulta dei servizi socio-assistenziali e politiche giovanili;

b) consulta della cultura;

c) consulta dello sport;

d) consulta dell'ambiente;

e) consulta dello sviluppo economico e delle attività produttive;

che corrispondono ai cinque (5) settori di attività individuati al precedente art. 4.

Art. 9

(competenze e funzioni)

1. Le consulte sono dotate di autonomia propositiva nei confronti degli organi di direzione politica del comune e, a seconda del corrispondente settore di attività:

a) sono obbligatoriamente consultate, in adunanza comune, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, del piano regolatore generale e delle sue varianti generali e dei piani di programmazione commerciale;

b) possono essere consultate dal sindaco prima dell'adozione di ogni altro provvedimento in tema di politiche sociali, culturali, sportive, educative, ambientali.

2. L'attivazione della consulenza ai sensi del precedente comma è consentita solo per gli atti e provvedimenti direttamente riferiti ai poteri di indirizzo che la legge attribuisce agli organi elettivi del comune e non potrà mai, in nessun caso, riferirsi ad atti di programmazione che hanno già avuto principio di esecuzione né agli atti di gestione di competenza della struttura dirigenziale dell'ente.

Art. 10

(organi della consulta)

1. Sono organi della consulta l'assemblea, il coordinatore ed il vice coordinatore.

2. L'assemblea è composta dai rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni iscritte alla consulta ed ogni nuova iscrizione o cancellazione o variazione nella rappresentanza di ciascuna associazione, previa comunicazione scritta al coordinatore, comporta automaticamente l'adeguamento della sua composizione.

3. Possono far parte della consulta i singoli cittadini che non appartengono ad alcuna forma associativa ma che comunque mostrano interesse per le aree tematiche trattate nel presente regolamento ed amano operare nelle stesse.

4. I cittadini che intendono far parte della consulta devono produrre apposita domanda di partecipazione che sarà valutata sulla base di criteri di professionalità e di esperienza nel settore dalla commissione consiliare permanente.

5. Il coordinatore dura in carica tre anni e non può essere rieletto dopo aver ricoperto due mandati consecutivi.

Art. 11

(l'assemblea della consulta)

1. L'assemblea è l'organo attraverso il quale la consulta agisce in ordine alle competenze e funzioni attribuite.

2. L'assemblea di ogni consulta è composta dal rappresentante, o suo delegato, di ciascuna delle associazioni iscritte. Nessuno, in seno all'assemblea, può rappresentare più di una associazione.

3. L'assemblea è presieduta dal coordinatore o, in caso di assenza o impedimento, dal vice coordinatore, eletti a norma del successivo art. 12.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei rappresentanti di almeno la metà delle associazioni iscritte oltre che del coordinatore o del vice coordinatore.

5. Nel convocare l'assemblea per una data ed ora certe, sono fissate contestualmente anche quelle della seconda convocazione da tenersi, comunque, non prima di un'ora.

6. Per la validità della seduta in seconda convocazione, sarà sufficiente la presenza dei rappresentanti di almeno un quarto delle associazioni iscritte oltre che del coordinatore o del vice coordinatore.

7. Le riunioni dell'assemblea sono convocate dal coordinatore o dal vice coordinatore mediante comunicazione scritta contenente l'elenco degli argomenti da discutere, da far pervenire al recapito delle associazioni iscritte ed al sindaco almeno otto (8) giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso d'urgenza, il termine di otto giorni può essere ridotto a quattro (4).

8. Ove l'assemblea sia stata convocata d'urgenza, nella relativa comunicazione non può essere fissata la riunione in seconda convocazione.

9. L'assemblea decide con la maggioranza dei voti validamente espressi.

10. In caso di adunanza congiunta di due o più consulte si applicano i precedenti commi del presente articolo attribuendo le funzioni del coordinatore e del vice coordinatore al più anziano di età fra i coordinatori delle consulte interessate ed al suo vice coordinatore.

11. La mancata partecipazione ai lavori dell'assemblea della consulta per quattro riunioni nell'arco di dodici mesi comporta la decadenza dell'associazione dalla consulta. L'associazione cessa egualmente di far parte della consulta se risulterà assente non giustificata da tutte le sedute convocate nell'arco di dodici mesi quando il loro numero sia inferiore a quattro. Ai fini del presente comma si tiene conto anche delle assenze relative a sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale.

12. Dell'associazione che risulta non più rappresentata in alcuna consulta, è disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo e, in tale caso, non può essere attivato il ricorso al sindaco di cui al comma 6 dell'art. 7.

Art. 12

(il coordinatore della consulta)

1. In occasione della prima riunione di ciascuna consulta, che è convocata dal sindaco con le modalità di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 11, l'assemblea, presieduta

provvisoriamente dal membro presente più anziano di età, provvede, prima di ogni altra deliberazione, ad eleggere nel proprio seno, per scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti validamente espressi, il proprio coordinatore.

2. Il candidato che, dopo il coordinatore eletto, ha ottenuto più voti, è nominato vice coordinatore.

3. Per la prima riunione dell'assemblea non si applica il disposto del comma 5 dell'art. 11.

4. Il coordinatore rappresenta la consulta, provvede agli adempimenti che gli competono ai sensi del precedente art. 11, assicura il collegamento fra la consulta e l'amministrazione comunale, adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo e svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono conferiti dal regolamento.

5. Il coordinatore è tenuto a riunire l'assemblea della consulta, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto (1/5) dei componenti della consulta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste ove non risultino contrastanti con le disposizioni del comma 2 dell'art. 9.

6. In tutti i casi di assenza o impedimento non permanente il coordinatore è supplito dal vice coordinatore.

7. In caso di impedimento permanente, decesso, dimissioni o decadenza del coordinatore, gli subentra il vice coordinatore fino alla nomina del nuovo coordinatore. A tal fine il sindaco provvede a norma del precedente comma 1 entro 30 giorni dall'evento.

8. Il coordinatore, di sua iniziativa o su richiesta di membri della consulta, può invitare alle sedute il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, funzionari del comune o di altri enti pubblici, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni o studi per conto del comune, per illustrazioni o chiarimenti.

Art. 13

(decadenza e dimissioni del coordinatore)

1. La decadenza del coordinatore si verifica in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'art. 14 del presente regolamento.

2. Il coordinatore cessa inoltre dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei membri della consulta ed è messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede alla dichiarazione di decadenza dalla carica di coordinatore.

3. Decade dall'incarico il coordinatore la cui associazione sia cancellata dall'Albo per una qualsiasi delle cause previste dal presente regolamento.

4. Le dimissioni del coordinatore diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 7 del precedente art. 12 trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al sindaco.

Art. 14

(incompatibilità e ineleggibilità del coordinatore)

1. Non può essere eletto coordinatore:

- a) chi non sia eleggibile alla carica di consigliere comunale;
- b) i consiglieri e gli assessori comunali in carica;
- c) colui che ha una lite pendente con il comune;
- d) chi ricopre, a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale, la carica di segretario, di coordinatore o altra analoga comunque denominata, in partiti o raggruppamenti politici;
- e) chi comunque appartiene o è iscritto ad associazioni segrete, intendendosi con questa espressione quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza ovvero, tenendo segrete finalità ed attività sociali o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli

affiliati, svolgono attività dirette ad interferire nell'esercizio delle funzioni proprie di organi costituzionali o a rilievo costituzionale o di amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo nonché nella gestione di servizi pubblici essenziali.

2. E' inoltre fatto divieto al coordinatore, per la durata del mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dal comune, pena la decadenza del mandato.

3. Qualora sopraggiunga, nei confronti del coordinatore eletto, una delle cause che ne avrebbero comportato l'ineleggibilità, questi cessa immediatamente dalla carica e si procede alla elezione del nuovo coordinatore. A tal fine il sindaco provvede, a mente del comma 1 dell'art. 12, entro 30 giorni dalla data in cui gli è giunta la relativa comunicazione ovvero è stata accertata l'intervenuta decadenza.

Capo IV – L'Informazione e l'Accesso

Art. 15

(diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi)

1. Il comune provvede a dare ampia pubblicizzazione al presente regolamento e alla composizione degli organi delle consulte attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, compresa la pubblicazione sulla rivista dell'amministrazione comunale.

2. Il coordinatore può richiedere, corrispondendo il relativo rimborso spese nella misura stabilita per i consiglieri comunali, copia di ogni documento in possesso degli uffici comunali che sia ritenuto di interesse per la consulta, salvi i limiti di legge in materia di segreto d'ufficio e di riservatezza degli atti. Gli uffici comunali interessati provvedono ad evadere le richieste, osservato il presente comma, compatibilmente con gli obblighi di espletamento dei compiti istituzionali assegnati. La richiesta deve essere motivata ed in essa deve essere specificata quale sia l'interesse della consulta a conoscere l'atto amministrativo.

3. Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90.

Art. 16

(accesso alle strutture e ai servizi comunali)

1. L'amministrazione comunale, previa richiesta degli interessati, mette a disposizione delle consulte i locali per le riunioni, cura la predisposizione delle lettere per le convocazioni delle assemblee e provvede a stampare manifesti ed avvisi relativi alle iniziative pubbliche della consulta.

2. Può inoltre essere concesso alle consulte ed alle associazioni iscritte all'Albo, per specifiche iniziative e previa richiesta che ne indichi le finalità, l'uso di locali e strutture comunali nel rispetto della normativa comunale vigente in materia.

3. Le associazioni iscritte all'Albo possono accedere ai contributi stanziati dal comune in sede di programmazione degli interventi e fruire delle strutture comunali, nel rispetto dell'art. 12 della legge n. 241/90 e dei regolamenti comunali in materia, a sostegno delle iniziative.

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

(rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, alla legislazione ed alla regolamentazione vigente in materia.

Art. 18

(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione consiliare di approvazione.